

FISCO news

PRATICO

Periodico di informazione tributaria

Anno XXIII - N. 4 - Agosto/Settembre 2019

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (TN) - Stampa: Grafiche Dalpiaz - Trento - Borgo Valsugana
Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Articoli redatti da:
Studio Piergiorgio Frizzera
Studio Bortolotti Conci
Studio Zandonella - Schuster
Studio Demozzi - Studio Fronza Comm.Associati
Studio Michele Moser
Studio Degasperri - Martinelli
Studio Roberto Buglisi
Studio Decaminada
Studio Dalmonego - Gottardi

Circolare informativa
per i clienti

SCADENZE! SCADENZE!

20 AGOSTO martedì

- Versamento unificato tributi e contributi.
- **Saldo IVA 2018**: rata.
- **Dichiarazioni redditi 2019** titolari di partita IVA no ISA: versamento rata imposte.

26 AGOSTO lunedì

- INTRASTAT - Presentazione elenchi INTRA mensili.

31 AGOSTO sabato

- Cessazione periodo di sospensione feriale dei termini processuali.

2 SETTEMBRE lunedì

- **Dichiarazione redditi 2019** non titolari di partita IVA: rata imposte.

16 SETTEMBRE lunedì

- Versamento unificato tributi e contributi.
- **Dichiarazione redditi 2019** titolari di partita IVA no ISA: versamento rata imposte.


25 SETTEMBRE mercoledì

- INTRASTAT - Presentazione elenchi INTRA mensili.

30 SETTEMBRE lunedì

- Dichiarazione redditi 2019 non titolari di partita IVA: versamento rata imposte.
- **Dichiarazione redditi 2019** titolari di partita IVA soggetti a ISA: Versamento a saldo o 1^a rata delle imposte dirette, Irap 2018 e primo acconto 2019.

ISA, ISA, ISA, ISA...



No, non è una canzone e nemmeno un ritmo tribale da stadio, è forse più una nenia che ci aiuta a fare lo sforzo aggiuntivo per partorire il documento degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale. Eh sì, in questi giorni l'avventura del nostro eroe Major Tom è di navigare nel nuovo super-fantasmagorico algoritmo studiato dall'Agenzia delle Entrate per determinare da uno a dieci la posizione ed il grado di affidabilità dei contribuenti.

I voti insomma! Il secondo quadrimestre è chiuso ed è tempo di pagelle. Abbiamo i file telematici del ministero che ci sono stati consegnati in busta chiusa, li abbiamo scaricati, imputati al contribuente, abbiamo i dati che ci vengono forniti con le stesse modalità degli studi di settore (sigh!), verifichiamo i dati contabili, assembliamo il tutto e...come per magia ecco i voti: 1,3 - 2,5 - 4.

Maccome! Sono voti bassissimi e per avere un vantaggio appena appena decente devi avere più di 8!

Ricordo che al liceo con un "otto" camminavi in classe ad un palmo da terra per 3 settimane, i tuoi compagni ti consideravano un "genio" ed eri esentato dal lavare i piatti a casa per almeno un mese. Qui il ministero non fa sconti: se non vuoi accertamenti, mettere visti, godere dell'anticipazione dei termini di decadenza per l'attività di accertamento, devi essere impeccabile: minimo 8.

Purtroppo non è così facile anche perché quest'anno ormai, in classe, ci siamo comportati così, come sempre, allineati a questa congiuntura, con questo mercato che è sempre più difficile e gli effetti delle regole nuove li vediamo solo ora. Questi voti non ce li aspettavamo. Ma forse anche l'Agenzia delle Entrate non si aspettava tanto; al punto che ha stravolto il calendario degli adempimenti siglando la chiusura della campagna dichiarativi al 2 dicembre proprio in relazione agli ISA!

Tra un po', tra voti, pagelle, rimandati e sospesi non riusciremo a finire l'anno scolastico-fiscale e dovremo iscriverci ad un istituto di recupero tipo tre anni in uno. Speriamo almeno che abbiano la bontà di attivarci gli "sportelli" delle materie principali.

Giorgio Degasperri
Studio Degasperri Martinelli & associati

IN QUESTO NUMERO:

- ISA, ISA, ISA, ISA.
- CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA: Ecobonus
- SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE: obblighi comunicativi
- DECRETO CRESCITA: novità
- REGIME FORFETARIO: note di credito senza iva
- START UP INNOVATIVE: agevolazioni per conferimenti in denaro
- REVISORE LEGALE O SINDACO NELLE SRL: novità
- CORRISPETTIVI GIORNALIERI: memorizzazione elettronica e trasmissione telematica

CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA: Ecobonus

Con il Provvedimento 18 aprile 2019, l'Agenzia ha delineato le modalità di accesso alla cessione del credito per le detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica (detrazioni 65%).

Inizialmente introdotta per fornire un rimedio a favore dei cd soggetti incapienti e successivamente ampliata alla generalità dei contribuenti, l'agevolazione in parola consente di tramutare la detrazione spettante in 10 anni per le spese sostenute per gli interventi agevolabili in un credito d'imposta da cedere al fornitore dei lavori o ad altro soggetto collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Oggetto dell'agevolazione sono le spese per interventi di riqualificazione energetica su parti comuni di condomini e, dal 2018, su singole unità immobiliari sostenute dal 01.01.2018 al 31.12.2019 (31.12.2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l'involucro dell'edificio, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio nonché per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva).

Soggetti interessati alla cessione del credito, come ricordato, sono i contribuenti "no tax area", ossia quelli al cui reddito complessivo concorrono solo redditi di lavoro dipendente o assimilati non superiori a € 8.000, redditi di pensione non superiori a € 7.500 o redditi di terreni per un importo non superiore a € 185,92 e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale

e relative pertinenze. Tale possibilità è stata tuttavia estesa dal 2018 all'intera platea dei contribuenti italiani (anche soggetti IRES), ivi compresi i soggetti titolari di un'imposta sufficientemente capiente ad assorbire la detrazione connessa alla spesa sostenuta (anche se non tenuti al versamento dell'imposta, ove si tratti di soggetti che hanno direttamente sostenuto il costo dell'intervento).

Gli immobili sui quali è possibile "maturare" il credito oggetto di cessione devono essere esistenti, situati in Italia, censiti al catasto o in via di accatastamento, destinati ad uso abitativo o strumentale nell'ambito di un'attività imprenditoriale; se il credito deriva da interventi di ristrutturazione senza demolizione dell'esistente e ampliamento, la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente.

La cessione del credito può avvenire a favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili, a favore di altri soggetti privati (persone fisiche, professionisti, imprenditori, società ed enti) diversi dai fornitori purché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione (si pensi a lavori eseguiti da soggetti societari appartenenti ad un gruppo o ad interventi sostenuti in condivisione con altri contribuenti nell'ambito di riqualificazioni condominiali) o, esclusivamente per i soggetti che ricadono nella no tax area, a favore di banche ed intermediari finanziari. In nessun caso, tuttavia, il credito spettante potrà essere ceduto a pubbliche amministrazioni.

Il credito d'imposta ceduto, al pari di

quello originario, può essere fruito non in unica soluzione bensì in 10 quote annuali di pari importo e può essere utilizzato in compensazione in F24 a decorrere dal 20 marzo dell'anno successivo all'intervento (per i crediti oggetto di cessione nel corso del 2018, l'utilizzo in compensazione potrà avvenire a partire dal 5 agosto). Il credito non è sottoposto ai limiti annuali di utilizzo previsti dall'art. 34 L. 388/2000, attualmente pari a € 700.000.

Una volta ottenuto l'assenso da parte del cessionario, il cedente è tenuto a darne opportuna comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro il 28.02 dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa (per gli interventi 2018 la comunicazione va effettuata tra il 07.05.2019 e il 12.07.2019) tramite la propria area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate alla voce "Servizi per Comunicare/Piattaforma Cessione Crediti" (<https://servizionline.agenziaentrate.gov.it/cessione-crediti-web>) o utilizzando l'apposito modulo allegato al Provvedimento 18 aprile 2019 con consegna agli uffici in forma cartacea o con invio tramite posta elettronica certificata. Il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione descritti rende inefficace la cessione del credito.

All'esito della comunicazione, l'Agenzia delle Entrate renderà visibile nel Cassetto fiscale del cessionario il credito d'imposta attribuito, previa accettazione da parte dello stesso tramite le funzionalità rese disponibili nell'area riservata di questi.

Il cessionario ha facoltà di effettuare un'ulteriore cessione, totale o parziale, del credito acquisito (una volta che questo sia divenuto disponibile) ad un altro soggetto a decorrere dal 20 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa che ha originato il credito (5 agosto 2019 con riferimento al 2018), con i medesimi adempimenti comunicativi di cui alla precedente cessione e previa accettazione tanto del primo quanto del secondo cessionario.

Luciano Iuni
Studio Decaminada



SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE: obblighi comunicativi

L'art. 12 del D.Lgs. n. 142/2018 ha inserito nel T.U.I.R. una nuova tipologia di "società di partecipazione", di fatto ampliando notevolmente il numero di società soggette agli obblighi di comunicazione all'archivio dei rapporti dell'Anagrafe tributaria.

Nello specifico, il decreto ha attuato la direttiva 2016/1164/UE (cd. direttiva ATAD), introducendo nel TUIR il nuovo art. 162-bis. La norma, che si applica dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2018, contiene le definizioni di "intermediari finanziari", "società di partecipazione finanziaria" e "società di partecipazione non finanziaria".

Il presente articolo si focalizzerà sui nuovi obblighi comunicativi in capo alle "società di partecipazione non finanziaria" come definite dal citato art. 162-bis co. 1, lett. c) del TUIR.

Nuova definizione di "società di partecipazione non finanziaria"

Secondo la normativa vigente, sono definite "società di partecipazione non finanziaria" (dette anche holding industriali):

- i soggetti che esercitano, in via esclusiva o prevalente, l'attività di assunzione di partecipazioni in società che svolgono attività industriale, commerciale e di servizi;
- i soggetti assimilati alle società di partecipazione non finanziaria che, pur non detenendo necessariamente partecipazioni, svolgono attività non nei confronti del pubblico di cui all'art. 3 del DM 53/2015 (es. finanziamenti, rilascio di garanzie ecc.), se inclusi in un gruppo di soggetti che svolgono in prevalenza attività di tipo industriale e commerciale.

Per le "società di partecipazione non finanziaria" l'esercizio in via prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste quando l'ammontare complessivo delle partecipazioni in questi soggetti e degli altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi (ad es. crediti di finanziamento), unitariamente considerati, è superiore al 50% dell'attivo patrimoniale. Rispetto alla normativa preesistente non devono pertanto più essere verificati dati economici.

La verifica della prevalenza va effettuata sulla base dei dati di bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso. Considerati i

termini di applicazione della nuova normativa, per quanto riguarda il requisito della prevalenza, il primo bilancio da verificare per l'eventuale applicazione della normativa in esame, è quello chiuso al 31/12/2018.

Comunicazioni all'Anagrafe Tributaria

Stando alla normativa vigente sono oggetto di comunicazione all'archivio dei rapporti dell'Anagrafe tributaria tutti i tipi di rapporto, sia quelli direttamente intestati/cointestati ai contribuenti, sia quelli sui quali i medesimi hanno facoltà di disposizione (ad es. per delega, mandato ecc.) nonché le operazioni extra-conto non confluite all'interno di un rapporto continuativo.

Nel dettaglio i principali rapporti da comunicare per le "società di partecipazione non finanziaria" (cd. holding industriali) riguardano:

- le partecipazioni;
- i finanziamenti ricevuti dai soci della holding e quelli effettuati dalla stessa alle società partecipate;
- i prestiti obbligazionari emessi dalla holding e sottoscritti da terzi;
- i prestiti obbligazionari emessi dalle partecipate o da terzi e sottoscritti dalla holding;
- il c.d. "cash pooling";
- il rilascio di garanzie a terzi a favore di società partecipate;
- il rilascio di garanzie da parte di terzi nell'interesse della holding a favore dell'intermediario presso cui viene acceso il rapporto di finanziamento, ad esclusione delle garanzie già comprese nel contratto stesso di finanziamento;

- le operazioni extra-conto.

Le holding industriali sono a tenute ad effettuare due tipi di comunicazioni all'Anagrafe tributaria:

- comunicazioni con cadenza mensile relative ai rapporti o alle operazioni di natura finanziaria instaurate nell'ambito, oppure al di fuori, di un rapporto continuativo (c.d. "extra-conto") ai sensi dell'art. 7 co. 6 del DPR 605/73;
- comunicazione integrativa annuale delle movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'art. 7 co. 6 del DPR 605/73.

La comunicazione integrativa annuale non deve essere trasmessa rispetto ad alcune specifiche tipologie di rapporto, tra cui rientrano le partecipazioni ed i finanziamenti. In tal caso le holding industriali sono esonerate dalla comunicazione integrativa annuale.

Adempimenti

Al verificarsi della condizione di prevalenza, come sopra definita, scattano gli obblighi comunicativi in capo alla holding industriale. Per effettuare le comunicazioni quest'ultima si deve dotare di un canale Entratel o Fisconline, non essendo possibile l'invio dei dati tramite intermediario abilitato, nonché ad iscriversi, entro 30 gg. dalla data di approvazione del bilancio, ai servizi SID e REI dell'Agenzia delle Entrate, comunicando contestualmente l'indirizzo PEC da utilizzare per le comunicazioni con l'Anagrafe tributaria.

Mauro Chemelli
Studio Fronza Commercialisti Associati



DECRETO CRESCITA: novità

Proroga cedolare secca	La mancata comunicazione della proroga / risoluzione di un contratto di locazione per il quale il locatore ha optato per la cedolare secca, oltre a non far venir meno l'opzione se il contribuente ha tenuto un comportamento coerente, non è neppure sanzionata.
Redditi fondiari non incassati	Per i contratti stipulati dall'1.1.2020, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti non sono tassati se la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento (non è più necessario, dunque, attendere la conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore).
Modifiche regime forfetario	È confermato l'obbligo per i contribuenti forfetari che si avvalgono di dipendenti e collaboratori l'obbligo di operare le ritenute alla fonte
Fatturazione elettronica operazioni con San Marino	È confermata l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica anche nei rapporti commerciali tra Italia e San Marino.
Imposta di bollo	Dall'1.1.2020, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate, l'Agenzia potrà integrare automaticamente le fatture erroneamente non recanti l'annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo.
Dati sui soggiorni nelle strutture ricettive	L'Autorità locale di pubblica sicurezza / la Questura che riceve da parte dei gestori delle strutture ricettive i dati relativi alla generalità delle persone alloggiate potrà fornire tali dati, in forma anonima e aggregata, all'Agenzia delle Entrate, la quale potrà utilizzarli per analizzare la correttezza degli adempimenti fiscali. Con specifico Decreto verrà inoltre istituita una banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi che dovranno essere identificati da un codice alfanumerico.
Interventi di risparmio energetica	È stata confermata la possibilità, per i soggetti beneficiari della detrazione relativa agli interventi di risparmio energetico, di optare per la cessione del credito in favore dei fornitori dei beni / servizi necessari alla realizzazione dei lavori; tale facoltà è, a sua volta, riconosciuta anche al fornitore dell'intervento nei soli confronti dei propri fornitori.
Rottamazione ruoli	È stata riaperta la possibilità di usufruire della "rottamazione" dei carichi affidati all'Agente della riscossione e la possibilità di avvalersi del saldo/stralcio (presentando l'istanza di adesione entro il 31.7.2019).
Obblighi trasparenza contributi pubblici	E' ora previsto che: <ul style="list-style-type: none"> • a partire dal 2018 le associazioni / ONLUS / fondazioni e le cooperative sociali, sono tenute entro il 30.6 di ogni anno (in precedenza 28.2) a pubblicare sul proprio sito Internet le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente da Amministrazioni pubbliche; • le imprese che esercitano attività commerciali pubblicano nella Nota integrativa al bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio precedente da Amministrazioni pubbliche. I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa (micro-imprese, imprese individuali e società di persone) pubblicano le suddette informazioni entro il 30.6 di ogni anno nel proprio sito Internet o, in mancanza di quest'ultimo, nel portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza.
Sanzioni	A partire dall'1.1.2020, il mancato assolvimento dei predetti obblighi comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un minimo di € 2.000, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento all'obbligo di pubblicazione (di fatto, il mancato rispetto degli obblighi in esame nel 2019 non risulta sanzionato). Non sono applicabili sanzioni nel caso in cui l'importo dei vantaggi economici effettivamente erogati sia inferiore a € 10.000.

I principali incentivi alle imprese nella Legge di conversione al Decreto crescita

Oltre alle novità finora esposte, la L. 58/2019 di conversione, con modificazioni, del "Decreto crescita" ha introdotto una serie di misure agevolative volte a sostenere la crescita economica delle imprese italiane. Proponiamo di seguito una sintesi delle misure principali:

Super-ammortamento	E' stato reintrodotta il super-ammortamento con un nuovo tetto massimo complessivo di euro 2.500.000, per investimenti effettuati dal 01.04.2019 al 31.12.2019.
Incentivi per la valorizzazione edilizia	Fino al 31.12.2021 è confermata l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa a euro 200 cadauna sul trasferimento di interi fabbricati, anche in caso di cessioni esenti Iva ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/72, a favore di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, purché destinati: <ul style="list-style-type: none"> • ad essere demoliti e ricostruiti nei successivi 10 anni, o • ad interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro/risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia;

Riapertura / Ampliamento attività	È stata prevista la concessione di un contributo a favore dei soggetti che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno 6 mesi, siti in Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.
Credito d'imposta distributori di carburante	E' confermato a favore degli esercenti impianti di distribuzione un credito d'imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a decorrere dall'1/07/2018, mediante carte di debito / credito riguardanti le cessioni di carburante effettuate nei confronti sia di imprese / lavoratori autonomi che di consumatori finali.
Modifiche "Sabatini Ter"	E' stato previsto: <ul style="list-style-type: none"> • l'aumento a € 4 milioni (in precedenza € 2 milioni) del valore massimo concedibile a ciascuna impresa; • l'erogazione del contributo sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito all'investimento; • l'erogazione in un'unica soluzione del contributo a fronte di finanziamenti non superiori a € 100.000 (anziché in 6 quote annuali); • l'estensione anche alle micro / piccole / medie imprese costituite in forma societaria impegnate in processi di capitalizzazione che intendono realizzare un programma di investimento

*Filippo Pallaoro
Studio Degasperì Martinelli & associati*

REGIME FORFETARIO: note di credito senza iva

Recentemente l'Agenzia delle Entrate si è espressa positivamente sulla possibilità di emettere una nota di accredito senza Iva da parte di un contribuente forfetario.

La citata presa di posizione è avvenuta con una risposta ad una istanza di interpello (la risposta n. 227 dell'11 luglio 2019) nella quale l'interpellante, avendo ricevuto una fattura in regime forfetario e ritenendo l'importo non congruo, a seguito di accordo transattivo con la controparte ha concordato una riduzione della pretesa ed ha chiesto all'agenzia delle entrate se la nota di accredito per la differenza potesse essere emessa senza Iva, come avvenuto per la fattura emessa originariamente. L'Agenzia delle Entrate premette che l'accordo transattivo ha determinato una riduzione dell'importo della somma dovuta per la prestazione di servizi e, di conseguenza, una riduzione dell'ammontare imponibile esposto in fattura: occorre pertanto far riferimento all'articolo 26 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 che al comma 2 prevede che "se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione,

rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose (...) il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25".

Come precisato con risoluzione 31 marzo 2009, n. 85 "...il citato articolo 26, secondo comma, riferendosi anche alle figure "simili" alle cause "di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione", consente un'accezione ampia delle ragioni per le quali un'operazione fatturata può venir meno in tutto o in parte o essere ridotta nel suo ammontare imponibile; ciò che conta, difatti, è che la variazione e la sua causa siano registrate a norma degli articoli 23, 24 e 25 del d.P.R. n. 633 del 1972 (cfr. risoluzione n. 42/E del 2009; Cassazione 6 luglio 2001, n. 9195)".

Il successivo comma 3 dell'articolo 26 del DPR n. 633 del 1972 stabilisce che: "La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verificano in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifiche

ca di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7".

L'Agenzia delle Entrate ritiene che la fattispecie dell'accordo transattivo rientri nella categoria degli eventi "simili" di cui al comma 2 dell'articolo 26 del DPR n. 633 del 1972. Tale disciplina può trovare applicazione al caso di specie, sempre che la nota di variazione in diminuzione venga emessa entro un anno dal momento della effettuazione dell'operazione originaria.

Secondo l'Agenzia delle Entrate la predetta conclusione vale anche nella particolare ipotesi in esame, in cui la fattura originaria è stata emessa in regime forfetario.

L'Agenzia delle Entrate conclude infatti affermando che, nel caso di specie l'operazione si considera effettuata alla data della fattura, emessa sulla base del regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 ad 89 della legge n. 190 del 2014; tale regime forfetario troverà applicazione anche in relazione alla connessa nota di variazione in diminuzione, da emettere ai sensi del citato art. 26, DPR 633/1972.

*Roberto Buglisi
Servimprese Srl SpA*

START UP INNOVATIVE: agevolazioni per conferimenti in denaro

Con il decreto ministeriale 7 maggio 2019 pubblicato in G.U. il 5 luglio 2019 vengono definite le agevolazioni fiscali spettanti alle persone fisiche e ai soggetti Ires che effettuano conferimenti in denaro a favore di start-up innovative e Pmi innovative.

La start-up innovativa è una società di capitali che svolge attività necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi innovativi ad alto valore tecnologico, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato. Perché la start-up venga qualificata come innovativa è necessario che possieda almeno uno dei seguenti requisiti alternativi:

- almeno il 15% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione sia destinato a spese di ricerca e sviluppo;
- vengano impiegati come dipendenti o collaboratori almeno un terzo rispetto al totale della forza lavoro complessiva di dottorati o dottori di ricerca e almeno due terzi rispetto al totale della forza lavoro complessiva di persone in possesso di una laurea magistrale;
- la start-up sia titolare o depositario o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale ovvero titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti

all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Le Piccole medie imprese (Pmi) innovative possono essere costituite in forma di società di capitali, anche in forma cooperativa e devono avere i seguenti requisiti:

- deve essere una società non quotata nel mercato regolamentato;
- l'ultimo bilancio deve essere certificato (e anche l'eventuale bilancio consolidato) da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
- non deve essere iscritta come startup innovativa al registro imprese;
- deve avere meno di 50 milioni di euro di fatturato all'anno (o un attivo dello stato patrimoniale sotto i 43 milioni), e tendenzialmente non meno di 5 milioni, limite massimo della startup innovativa;
- deve avere meno di 250 dipendenti;
- deve possedere almeno due di questi tre requisiti: il 3% dei costi totali deve essere attribuibile a attività di ricerca, sviluppo e innovazione; un terzo del team deve essere composto da persone in possesso di una laurea magistrale o un quinto del team deve essere formato da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori; oppure deve essere proprietaria di una forma di protezione intellettuale o di protezione del software.

Investimenti agevolabili

Le agevolazioni si applicano:

- ai conferimenti in denaro, eseguiti sia in sede di costituzione della start-up innovativa sia in sede di aumento del capitale sociale di una start-up già costituita, iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative, delle Pmi innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o Pmi innovative, e per gli investimenti in quote degli Oicr (organismi di investimento collettivo del risparmio). Si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione di quelli risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall'art. 27 del DL 179/2012 (prestazioni dei dipendenti e dei collaboratori o di coloro che apportano servizi resi in favore della start up innovativa);
 - ai conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione;
 - agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio.
- L'investimento massimo su cui calcolare la detrazione d'imposta deve essere mantenuto per almeno 3 anni altrimenti si decade dal beneficio con l'obbligo di restituire quanto fruito maggiorato degli interessi in misura legale.

Entità dell'incentivo fiscale

	Fino al 31/12/2018 e al 1/1/2020	Dal 1/1/2019 al 31/12/2019
Detrazioni IRPEF	30% delle somme investite nel capitale sociale di una o più start up innovativa, fino ad un investimento massimo di 1 milione di euro annui.	40% delle somme investite nel capitale sociale di una o più start up innovative, fino ad un investimento massimo di 1 milione di euro
Deduzione Ires	30% delle somme investite nel capitale sociale di una o più start up innovativa, fino ad un investimento massimo di 1,8 milioni di euro annui.	40% delle somme investite nel capitale sociale di una o più start up innovativa, fino ad un investimento massimo di 1,8 milioni di euro annui. 50% delle somme investite, nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start up innovative, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni. L'investimento massimo agevolabile è 1,8 milioni di euro.

Per i soci delle snc e sas, e i soci dei soggetti Ires che hanno optato per la trasparenza fiscale, l'importo su cui calcolare il beneficio fiscale è determinato in proporzione alle quote di partecipazione agli utili e il limite di 1 milione va riferito al conferimento fatto dalla società. Se la detrazione supera l'imposta lorda, l'eccedenza è sfruttabile per

l'Irpef dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

In caso di consolidato nazionale, l'eccedenza è deducibile dal reddito complessivo globale di gruppo dichiarato, fino a concorrenza dello stesso. L'eccedenza è deducibile dal reddito complessivo dei pe-

riodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dalle singole società fino a concorrenza del suo ammontare.

Documenti necessari

Devono essere prodotti e conservati i seguenti documenti:

- Certificazione della start-up o Pmi innovativa

tiva che attesti di non avere superato il limite di 15 milioni di euro, ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta la deduzione o detrazione. La certificazione deve essere rilasciata entro 60 giorni dal conferimento o, per i conferimenti fatti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino alla data di entrata in vigore del Dm, entro 90 giorni dalla data della pubblicazione in GU, avvenuta il 5 luglio 2019.

- copia del piano di investimento della start-up o Pmi innovativa, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto dell'attività prevista, sui relativi prodotti e sull'andamento (previsto o attuale) di vendite e profitti. Per la Pmi innovativa, dopo sette anni dalla prima vendita commerciale, al piano di investimento bisogna allegare:

- per un'impresa fino a dieci anni dalla prima vendita commerciale, la valutazione eseguita da un esperto esterno attestante che l'impresa non ha ancora dimostrato il potenziale di generare rendimenti o l'assenza di una storia creditizia sufficientemente solida e di non disporre di garanzie;
- per un'impresa senza limiti di età, un business plan relativo ad un prodotto o ad un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50% del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni.

Decadenza dalle agevolazioni

Il diritto ai benefici decade se, entro tre anni dalla data in cui rileva l'investimento, si verifica:

- la cessione a titolo oneroso, anche parziale, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati;

- la riduzione del capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up o delle Pmi innovative o delle altre società che investono prevalentemente in start-up o Pmi innovative e le cui azioni non sono quotate su un mercato regolamentato;
- il recesso o l'esclusione degli investitori;
- la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2 del DL 179/29012, da parte della start up innovativa;
- la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, del DL 3/2015, da parte della Pmi innovativa.

*Lucia Zandonella Maiucco
AD SERVICE SRL*

REVISORE LEGALE O SINDACO NELLE SRL: novità

La legge 55/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2019 n. 140, di conversione del Decreto sblocca cantieri (D.L. 32/2019), ha ridefinito i limiti per la nomina dell'organo di controllo o del revisore delle Srl.

L'obbligo scatta se la società:

- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

L'obbligo dell'organo di controllo viene meno se, per tre esercizi consecutivi (e non più per due), non è superato alcuno dei tre nuovi limiti.

In sede di prima applicazione, le società aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare, dovranno considerare le annualità 2017 e 2018 per la verifica del superamento delle soglie in precedenza menzionate.

Il cambiamento dei limiti di nomina obbligatoria può determinare l'inadeguatezza dello statuto sociale. E' quindi necessario verificare cosa è stabilito nello statuto sociale riguardo alle competenze, composizione e poteri dell'organo di controllo. Per citare qualche esempio, potrebbero essere citati i limiti vecchi oppure, esserci un richiamo errato all'art. 2435-bis cod. civ. L'occasione è utile per valutare altre opportune modifiche statutarie non previste quali, la figure del revisore legale o dell'organo monocratico.

Quanto descritto rientra in un pacchetto più corposo di modifiche apportate dal D.Lgs. 14/2019 al Codice Civile ed ai nuovi assetti di governance e di controllo. Il provvedimento contiene il nuovo "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza", che agli art. 2 e 13 prevede un obbligo di istituire o adeguare il sistema di organizzazione interno affinché possa rilevare tempestivamente la crisi, monitorare la continuità aziendale ed implementare un sistema di alert basato su degli indicatori prestabiliti. Per dare concretezza all'indirizzo intrapreso viene riscritto l'art. 2086 del cod. civ. il quale stabilisce che "l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della per-

dità della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale" e viene integrato l'art. 2476 stabilendo che "Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale ...".

Tali disposizioni sono entrate in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e dunque dal 16/3/2019, nonché dal 18/6/2019 per quanto riguarda i nuovi limiti per la nomina dell'organo di controllo.

Dalla lettura del provvedimento si evince che è necessario:

- verificare la conformità dello statuto ed eventualmente convocare l'assemblea dei soci per il suo adeguamento entro il 16.12.2019;
- verificare, in sede di approvazione del bilancio 2018, se è scattato l'obbligo di nomina dell'organo di controllo e provvedere entro 30 giorni o, se lo statuto non è conforme, entro il 16.12.2019;
- adeguare ed implementare il sistema di organizzazione interno come stabilito dal Codice della crisi dell'impresa.

*Robert Schuster
Protax srl*

CORRISPETTIVI GIORNALIERI: memorizzazione elettronica e trasmissione telematica

L'art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 127/2015 stabilisce che: "A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (commercio al minuto ed attività assimilate), memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione dei corrispettivi. Le disposizioni qui citate si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata".

Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

Il D.M. 10 maggio 2019, ha previsto specifici esoneri, in ragione della tipologia di attività esercitata, dagli obblighi di memorizzazione

elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. Si tratta, tra le altre:

- delle operazioni di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 696/1996 (cessioni di tabacchi, giornali quotidiani o periodici, cessioni di taluni prodotti agricoli, ecc.);

- delle operazioni di cui al D.M. 13 febbraio 2015 (servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente, di gestione e rendicontazione del relativo pagamento);

- delle operazioni di cui al D.M. 27 ottobre 2015 (servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione resi a privati).

Tali operazioni continueranno ad essere assoggettate all'obbligo di registrazione di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 633/1972, fermo restando l'esonero dall'emissione dello scontrino o ricevuta fiscale.

Dal quadro normativo si desume che, in riferimento all'anno 2019, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da parte dei commercianti al minuto e dei soggetti ad essi equiparati è attuabile su base:

volontaria, previo esercizio della relativa opzione entro il 31 dicembre 2018; obbligatoria, dal 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d'affari superiore a 400.000 euro e, dal 1° gennaio 2020, per tutti coloro che effettuano

le operazioni di commercio al minuto e quelle ad esse equiparate, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 633/1972; obbligatoria, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Dal 1° gennaio 2020, invece, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da parte dei commercianti al minuto e dei soggetti ad essi equiparati sarà attuata su base obbligatoria.

Con la conversione del D.L. n. 34/2019 (decreto "Crescita") nella Legge n. 58/2019, è stata introdotta la disapplicazione delle sanzioni per le violazioni commesse nel primo semestre di applicazione.

Dopo i vari chiarimenti (circolari) e risposte agli interpelli, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico continuano ad essere esonerati dall'obbligo di invio telematico dei corrispettivi e, quindi, devono essere annotati nel registro di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 633/1972 (registro dei corrispettivi, ferma l'istituzione, insieme allo stesso, di quello di cui al precedente art. 23 per le fatture eventualmente emesse).

Piergiorgio Frizzera
Org. & Sistemi srl

